

**DELIBERAZIONE 7 AGOSTO 2013
367/2013/R/IDR**

DETERMINAZIONE D'UFFICIO DELLE TARIFFE PER LE GESTIONI CHE RICADONO NELLE CASISTICHE DI CUI AL COMMA 2.7 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 347/2012/R/IDR

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 agosto 2013

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE), che istituisce un “Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (di seguito: legge 36/94), recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (di seguito: d.lgs. 267/00) e, in particolare, l'art. 243-*bis*, come modificato dall'art. 3, del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11) e, in particolare, l'art. 10, commi 14 e 28;
- il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;

- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 (di seguito: decreto legge 179/12), recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, ed, in particolare, l’articolo 34;
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 19 febbraio 1999, n. 8, recante “Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l’anno 1999” (di seguito: delibera CIPE n. 8/99);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti tariffari e per l’avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici” (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR, del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, dal tema “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/IDR e 485/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la richiesta di parere inoltrata al Consiglio di Stato in data 23 ottobre 2012 (prot. Autorità n. 33500 del 2012);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge n. 36/94 e al d.lgs. n. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- il parere del Consiglio di Stato, sez. II, 25 gennaio 2013, n. 267 (di seguito anche: parere 267/13) in merito alla decorrenza temporale delle funzioni di regolazione tariffaria assegnate all’Autorità nel settore dei servizi idrici;
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1 recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2013, 108/2013/R/IDR, recante “Differimento dei termini di trasmissione dei dati, delle proposte tariffarie e dell’aggiornamento del piano economico finanziario in materia di metodo tariffario transitorio del servizio idrico” (di seguito: deliberazione 108/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2013, 158/2013/R/IDR, recante “Differimento dei termini di trasmissione delle proposte tariffarie in materia di

metodo tariffario transitorio del servizio idrico per le gestioni comunali in economia” (di seguito: deliberazione 158/2013/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico” (di seguito: deliberazione 271/2013/R/IDR).

CONSIDERATO CHE:

in materia di attribuzioni, finalità e riferimenti normativi

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481” e sopprimendo contestualmente l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;
- l’art. 10, comma 11, del decreto legge 70/11 stabilisce che le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici debbano perseguire la finalità di “garantire l’osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell’efficienza, dell’economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici”;
- il d.P.C.M. 20 luglio 2012, attuativo dell’art. 21, comma 19, del decreto legge 201/11, specifica le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, dettagliandone le relative finalità;
- l’art. 2, comma 1, del medesimo d.P.C.M. 20 luglio 2012 precisa inoltre che “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo”;
- a tal riguardo, l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (..) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”;
- l’art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che “L’Agenzia ... [ora l’Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a

ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga», “approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti” e, “nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti (..) provvede nell'esercizio del potere sostitutivo (..) entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni;”;

- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 precisa che l'Autorità “f) approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità (..) intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti”.

CONSIDERATO CHE:

per quanto attiene all'attività fin qui svolta

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- con la deliberazione 347/2012/R/IDR, sono stati posti in capo ai gestori del servizio idrico integrato alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- in esito all'attività di analisi e allo svolgimento del processo partecipativo - che ha incluso lo svolgimento di ulteriori seminari, numerosi incontri con i soggetti interessati richiedenti e l'organizzazione di una Conferenza Nazionale sulla Regolazione dei Servizi Idrici, tenuta a Milano in data 3 dicembre 2012 – il 28 dicembre 2012 è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013. Il provvedimento è stato completato con la deliberazione 73/2013/R/IDR, che ha approvato le linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico finanziario del Piano d'Ambito e,

successivamente, con l'approvazione, in data 28 febbraio 2013, della deliberazione 88/2013/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE, introducendo anche modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR;

- l'invio dei dati e dei documenti richiesti, ai sensi del comma 2.1, della deliberazione 347/2012/R/IDR, a "tutti i gestori del SII, che, in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo, gestiscono il servizio sul territorio, inclusi i Comuni che li gestiscono in economia e i gestori di acqua all'ingrosso", è stato inizialmente fissato al 15 ottobre 2012 dalla medesima disposizione e successivamente prorogato al 31 marzo 2013 ai sensi della deliberazione 108/2013/R/IDR.

CONSIDERATO CHE:

per quanto attiene alle predisposizioni tariffarie

- il comma 2.7, della deliberazione 347/2012/R/IDR prevede che "Fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, la tariffa sarà determinata d'ufficio nei casi in cui: a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti ai sensi del presente provvedimento, nel formato indicato dall'Autorità; b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati; c) il gestore non fornisca la modulistica di cui al comma 2.4, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante; d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie";
- il comma 2.8 della medesima deliberazione 347/2012/R/IDR precisa che "Con successivo provvedimento l'Autorità individuerà criteri per la determinazione d'ufficio delle tariffe di cui al comma 2.7 tali da disincentivare comportamenti opportunistici da parte dei gestori."
- l'articolo 6.7, della deliberazione 585/2012/R/IDR prevede che, laddove ricorrano le casistiche indicate al citato comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR, la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario *teta* (ϑ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche, specificando che la tariffa calcolata in base al MTT produrrà effetti a partire dal momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della medesima;
- analogamente, l'articolo 4.7, della deliberazione 88/2013/R/IDR prevede che, laddove ricorrano le casistiche indicate al citato comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR, la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario *teta* (ϑ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche, specificando che la tariffa calcolata in base al MTC esplicherà i propri effetti dalla data di presentazione delle adeguate informazioni;
- dalla costruzione dell'anagrafica territoriale dei gestori, in corso di svolgimento da parte degli uffici dell'Autorità, è stato possibile identificare un primo insieme di gestori che non hanno ottemperato agli obblighi di invio dei dati ai sensi della deliberazione 347/2012/R/IDR;
- con deliberazione 271/2013/R/IDR, l'Autorità, tra l'altro, ha conferito mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID) di provvedere a diffidare i gestori

interessati all'invio, entro trenta giorni, delle informazioni necessarie all'approvazione delle tariffe, comunicando loro che, in caso di mancato rispetto del medesimo termine, la tariffa sarebbe stata determinata d'ufficio entro i successivi trenta giorni, ponendo il moltiplicatore tariffario pari a 0,9;

- con note del Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID) inviate in data 28 giugno 2013 (prot. Autorità n. 23392) tramite raccomandata A/R a ciascuno dei soggetti di cui all'Allegato A della presente deliberazione, si è pertanto proceduto a diffidare i medesimi, ai sensi della deliberazione 271/2013/R/IDR, all'osservanza degli obblighi previsti in materia di trasmissione dei dati dalla deliberazione 347/2012/R/IDR, preavvisando altresì della circostanza che, in caso di mancata ottemperanza a tali obblighi entro trenta giorni dalla ricezione della diffida, si sarebbe proceduto, ai sensi della normativa vigente, alla determinazione d'ufficio della tariffa ponendo il moltiplicatore tariffario *teta* (ϑ) pari a 0,9;
- nella comunicazione si precisava anche che tale disposizione non si applica agli enti territoriali assoggettati alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, del d.lgs. 267/00 e, di conseguenza, si richiedeva di fornire evidenza laddove il Comune ricadesse in questa fattispecie;
- alla data di adozione della presente deliberazione, risultano non aver ottemperato ai richiamati obblighi di trasmissione dei dati, nonostante siano decorsi oltre trenta giorni dalla data di ricezione delle note di diffida, i soggetti di cui all'Allegato A.

RITENUTO CHE:

- rilevata la protratta inosservanza dei richiamati obblighi di trasmissione dei dati nei termini previsti, anche a seguito della diffida, i soggetti, di cui all'Allegato A, ricadano nella casistica di cui al comma 6.7, della deliberazione 585/2012/R/IDR e al comma 4.7, della deliberazione 88/2013/R/IDR;
- per le gestioni di cui al precedente alinea, sia necessario determinare d'ufficio le tariffe, ponendo il valore massimo del moltiplicatore tariffario *teta* (ϑ) pari a 0,9 ai sensi dei citati commi 6.7, della deliberazione 585/2012/R/IDR e 4.7, della deliberazione 88/2013/R/IDR

DELIBERA

1. di determinare d'ufficio le tariffe per le gestioni, di cui all'Allegato A, che ricadono nelle casistiche specificate al comma 2.7, della deliberazione 347/2012/R/IDR, ponendo il valore massimo del moltiplicatore ϑ pari a 0,9, ai sensi dell'articolo 6.7, della deliberazione 585/2012/R/IDR e dell'articolo 4.7, della deliberazione 88/2013/R/IDR;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

7 agosto 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni